

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

La Dott.ssa _____ in funzione di Giudice Unico della V Sezione Civile –
Specializzata in Materia di Imprese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2008

TRA

_____ (_____), in persona del liquidatore,
dott. _____ elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv.
Serena Lombardo che la rappresenta e difende per mandato a margine all'atto di
citazione.


Attore

INTESA SANPAOLO S.P.A. (p. iva 10810700152), in persona del procuratore
speciale, Avv. _____, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo
studio dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende per mandato in calce
alla copia notificata dell'atto di citazione

Convenuto

Conclusioni dell'attore:

accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale delle clausole di
determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed
applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, nonché
applicazione della commissione di massimo scoperto, degli interessi per c.d. giorni-



valuta non dovuti, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, in relazione al conto corrente n. 57528060115;

accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1344 c.c. in quanto trattasi di contratto posto in essere al solo fine di azzerare il saldo debitorio esistente sul conto corrente;

accertare e dichiarare l'illegittimità ai sensi dell'art. 2 ultimo comma L. n. 108/96 delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e delle determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale;

accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 4 TUB il diritto dell'attore ad ottenere dall'istituto di credito convenuto copia di tutte le lettere di rinnovo intervenute nel corso del rapporto;


accertare e dichiarare che gli interessi dovuti dall'attrice a Banca Intesa SanPaolo s.p.a. per il conto erano e sono quelli legali capitalizzati annualmente al netto di csm e giorni valuta non dovuti;

accertare e dichiarare per l'effetto esatto dare-avere tra le parti;

determinare il costo effettivo annuo dei rapporti bancari;

accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale;

condannare per l'effetto la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in ordine al conto corrente dall'inizio del rapporto ad oggi, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al materiale



soddisfo in favore dell'odierna attrice, o la maggiore e minor somma che verrà determinata nell'espletanda c.t.u.;

condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme pagate da parte attrice in virtù del contratto di finanziamento di cui in premessa;

condannare per l'effetto la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, nella misura che l'on. Tribunale vorrà determinare in via equitativa;

accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischio presso la Banca d'Italia;

conseguentemente, condannare la banca al risarcimento dei danni morali subiti dall'attrice per lesione della propria immagine commerciale, da determinarsi in via equitativa;

condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

All'udienza di precisazione delle conclusioni ha inoltre insistito nelle difese spiegate nella memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c.

Conclusioni del convenuto:

ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo ed inammissibili, o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le pretese avanzate da parte attrice nei confronti della banca, comprese quelle avanzate in via istruttoria;

in via subordinata, ritenere e dichiarare che il saldo debitore del conto corrente per cui è causa è quello risultante dagli atti e documenti che saranno ritualmente acquisiti al giudizio e, in particolare, dagli estratti periodici del conto ordinari e scalari, oltre interessi convenzionali debitori successivi, maturati sino all'effettivo ripianamento dell'esposizione debitoria, al tasso convenuto tra le parti e successive sue



modificazioni comunicate nelle forme di legge, oltre spese ed oneri accessori contrattualmente convenuti;

in via subordinata, ritenere e dichiarare che Intesa Sanpaolo ha diritto agli interessi dovuti al tasso convenuto tra le parti ed applicato al rapporto, ma sempre entro i limiti del tasso soglia via via rilevato, giusta le disposizioni della L. n. 108 del 1996 e relativi decreti ministeriali e, in subordine, al tasso ex art. 117 TUB, o, in via subordinata, a tasso legale;

condannare parte attrice soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

All'udienza di precisazione della conclusioni ha inoltre insistito nei rilievi critici alla c.t.u. e nell'eccezione di limite del petitum di parte attrice con riguardo alla capitalizzazione annuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Adducendo la nullità di talune delle clausole che compongono il regolamento del contratto di conto corrente bancario sottoscritto in data 8.3.1989, l'illegittimità di pratiche tenute dalla banca in assenza di pattuizione, la nullità derivata del mutuo chirografario dell'importo di € 80.000,00 stipulato in data 12.5.2008 con il solo fine di azzerare il saldo debitorio registrato in conto corrente, la s.n.c.

ha formulato istanza di accertamento della nullità parziale del conto corrente ed integrale del finanziamento, domanda di ripetizione di indebito, previo ricalcolo del saldo del conto, infine richiesta di risarcimento del pregiudizio che assume sofferto in conseguenza non solo dell'invalidità del regolamento contrattuale, ma anche dell'immotivata segnalazione a sofferenza della propria posizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.



In dettaglio, l'attrice:

I) deduce la nullità delle clausole del contratto di conto corrente riguardanti: a) la misura degli interessi a carico del correntista, per indeterminatezza; b) la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, perché contraria al divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.; c) la commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese, perché non convenute e comunque prive di causa; d) di antergazione o postergazione della decorrenza contabile delle operazioni rispettivamente passive ed attive rispetto al giorno di reale effettuazione, perché priva di giustificazione legittimante;

II) rileva e) l'illegittimità per frode alla legge del contratto di finanziamento;

III) denuncia, infine, f) il superamento del tasso soglia antiusura ex lege n. 108/96, g) la violazione delle regole di buona fede nell'esecuzione del contratto ad opera della banca, rimasta inadempiente all'obbligo di consegna, in favore del correntista che ne aveva fatto richiesta, delle variazioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto.

Per contro la banca difende la legittimità di ogni pattuizione avuto riguardo all'epoca di conclusione del contratto ed all'adeguamento tempo per tempo operato rispetto alle disposizioni normative di nuova introduzione, nega l'esistenza di un collegamento negoziale tra conto corrente e mutuo chirografario e ravvisa nell'accettazione senza contestazioni degli estratti conto periodicamente inviati al correntista, nel proprio diritto alla *soluti retentio* ex art. 2034 c.c. delle somme versate dal correntista in adempimento di obbligazioni naturali, nell'effetto estintivo della prescrizione, ragioni in ogni caso ostative all'accoglimento della domanda.

Nessuna di tale serie di eccezioni è preclusiva all'esame nel merito delle censure formulate da parte attrice.

Procedendo partitamente deve invero osservarsi:

- quanto all'accettazione senza contestazioni degli estratti conto periodicamente inviati al correntista, va rammentata la costante giurisprudenza della Suprema Corte la quale, fornendo interpretazione al disposto dell'art. 1832 c.c., afferma che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguarda unicamente gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (*ex plurimis*, da ultimo, Cass. 11626/11), né, aggiunge, impedisce al giudice di rilevare d'ufficio l'illegittimità delle clausole, ad esempio di applicazione di interessi anatocistici oltre i limiti di legge. (Cass. civ., Sez. I, 22/03/2012, n. 4564). A tale condivisibile indirizzo si è presto conformata la giurisprudenza di merito, *ex multis* "La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c." (Trib. Milano, Sez. VI, 23/12/2011); "In tema di contratti bancari, è infondata l'eccezione sollevata dall'istituto di credito relativamente all'asserita impossibilità di revisionare il saldo debitore per effetto della mancata contestazione, tempestiva e specifica, delle risultanze dell'estratto conto che ne renderebbe definitive le risultanze. La mancata contestazione delle singole poste dell'estratto conto, difatti, rileva unicamente sotto l'aspetto contabile rendendo inoppugnabili gli accrediti o gli addebiti ivi indicati ma non rileva dal punto di vista della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano" (Trib. Potenza, 10/09/2011) "È priva di pregio la tesi secondo la




quale la mancata impugnazione dell'estratto conto da parte del cliente preclude la possibilità di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le operazioni, sono derivate. Deve infatti tenersi distinto l'aspetto sostanziale del rapporto da quello contabile, sicché l'approvazione anche tacita dell'estratto conto inerisce esclusivamente alla realtà materiale in esso rappresentata, (partite di credito e di debito) e non già alla validità del titolo giuridico sottostante dal quale essa deriva, la cui impugnazione è regolata dalle norme generali sui contratti" (Trib. Salerno, Sez. I, 31/03/2011), di modo che non pare ragionevole dubitare ulteriormente della limitata portata della mancata contestazione degli estratti conto e della sua inidoneità a sanare vizi di nullità del contratto.

- quanto alla qualificazione dei versamenti eseguiti dal correntista in termini di adempimento di obbligazioni naturali, irripetibili ex art. 2034 c.c., che il tratto connotante le obbligazioni naturali è l'impossibilità di reperire all'interno del *jus* la fonte dell'obbligazione, la quale discende piuttosto da doveri morali o sociali. Nell'attribuzione patrimoniale che ne consegue, causa e motivo vengono a coincidere e si ricollegano all'esistenza di una ragione di doverosità extragiuridica, ma giuridicamente apprezzabile. Per aversi adempimento di obbligazione naturale occorre, dunque, che il debitore dia luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore del terzo con la volontà di assolvere ad un dovere morale, preciso e determinato, avente contenuto economico. Date queste premesse, risulta difficile riallacciare l'intento sopra descritto all'esecuzione di pattuizioni contrarie a disposizioni di legge e dunque nulle: *"Non può ritenersi effettuato in esecuzione di un dovere morale e sociale il pagamento di interessi bancari, quand'anche illegittimi, sicché non è invocabile il divieto di cui all'art. 2034 c.c. Trib. Bari, Sez. II, 05/02/2008; "Nel caso in cui in un contratto di conto corrente la banca abbia fatto rinvio, per la misura degli interessi, alla clausola "uso piazza", va ritenuto che gli interessi ultralegali siano stati effettivamente addebitati sul conto del cliente senza*




alcuna autorizzazione di questi, ma per determinazione unilaterale della banca, non consentendo detta clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale tasso le parti abbiano inteso in concreto riferirsi, con conseguente attribuzione alla banca, in un momento successivo alla stessa stipula del contratto, di ampi poteri discrezionali, in difetto di previo consenso del correntista, a nulla rilevando la conoscenza successivamente acquisita del tasso applicato, o eventuali comportamenti concludenti, e neppure manifestazioni espresse di riconoscimento di debito, in quanto atti o fatti inidonei a sanare il vizio originario di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità dell'oggetto che deve esistere al momento della stipula del contratto e non essere determinato o determinabile soltanto "ex post". In altri termini, le condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza si risolvono in clausole unilateralmente predisposte da un solo contraente (più forte), e imposte all'altro (più debole) in mancanza di consenso e di pattuizione concordata con quest'ultimo. È quindi da escludere in tale caso la spontaneità del pagamento degli interessi ultralegali da parte del correntista, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall'articolo 2034 del codice civile. (Trib. Cassino, 29/10/2004.)


- quanto all'effetto estintivo della prescrizione, che il problema dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito che completi e coroni l'imprescrittibile azione di nullità delle clausole che compongono il regolamento contrattuale ha trovato recente autorevole definizione nella pronuncia della Sezioni Unite della Cassazione n. 24418/2010. Esclusa, in considerazione dell'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario e delle modalità di funzionamento del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, la correttezza della tesi che ancora la decorrenza del termine prescrizione alla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, la Corte ha ribadito il proprio tradizionale insegnamento




(per tutte, Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127) a tenore del quale è solo con la chiusura del rapporto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, articolati, nella vigenza del pur sempre unitario rapporto giuridico, in una pluralità di atti esecutivi. Ha tuttavia soggiunto che la soluzione è predicabile solo in presenza di rimesse dalla funzione meramente ripristinatoria, mentre un eventuale pagamento eseguito dal correntista, indefettibile presupposto per l'insorgenza della pretesa restitutoria di chi assuma di averlo indebitamente effettuato, consentirebbe il decorso del termine prescrizione decennale. Integra pagamento, nella ricostruzione del Supremo Collegio l'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". *"Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelievi entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il*



*correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (Cass. S.U. 2.12.2010 n. 24418, in motivazione, con argomentazioni più di recente confermate da Cass. 15.1.2013 n. 798). In presenza di siffatte condizioni si prescrive il diritto del correntista a ripetere il pagamento di competenze illegittimamente pretese dalla banca e dunque non dovute (ad esempio interessi ultralegali non predeterminati, commissioni o spese non pattuite, capitalizzazione composta trimestrale carente dei presupposti di legge) assolto con quella porzione della rimessa da lui eseguita che esuberi dalle finalità meramente ripristinatorie. Resta, tuttavia, da chiarire come si ripartisca in concreto tra le parti l'onere probatorio in tema di prescrizione, se cioè sia sufficiente che l'istituto di credito si limiti a denunciare l'inerzia protratta nel tempo del titolare del diritto dedotto in giudizio ed a manifestare la volontà di avvalersene per profittare dell'effetto estintivo del diritto di credito che ad essa consegue o se debba invece indicare il *dies a quo* di ciascuna delle pretese prescritte. Considerato che l'eccezione di prescrizione è tale in senso stretto si che deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche*




suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice (Cass. n. 11843/2007), non resta che concludere che la banca, debitrice rispetto alla domanda di ripetizione, allorquando eccepisce la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. 13.7.2009 n. 16326). A tale conclusione è approdata la Suprema Corte con la sentenza 26.2.2014 n. 4518, proprio sul presupposto che grava su chi intenda farvi derivare la decorrenza del termine prescrizione l'onere della dimostrazione della divergente funzionalizzazione dei singoli versamenti rispetto al tipico effetto ripristinatorio. Compete dunque all'istituto di credito convenuto indicare le specifiche rimesse dalle quali origina la prescrizione nonché il limite dell'affidamento tempo per tempo vigente (Trib. Pisa 21.2.2012, Trib. Aosta 2.3.2012, Trib. Napoli 6.2.2012, Trib. Napoli 1.2.2011, Trib. Taranto 3.3.2011). La circostanza che, nel caso di specie, al contratto di conto corrente accedesse, quantunque non regolamentato, un affidamento in favore del correntista si ricava, invero, per via di deduzione logica da un insieme di elementi indiziari convergenti: in primo luogo, il lungo arco temporale (dicembre 1994-marzo 2005), in cui il conto ha ininterrottamente registrato un saldo negativo, cioè a debito del correntista, incompatibile, già per la sua ampiezza, con un atteggiamento di mera tolleranza da parte della banca; le cautele che l'istituto bancario ha assunto a garanzia del proprio credito richiedendo negli anni 1993-2001 il rilascio di tre garanzie fideiussorie; infine, con non trascurabile pregnanza, la presenza negli estratti conto della voce "commissione di massimo scoperto", tipico accessorio negoziale della concessione di fido su conto corrente. Attestato dunque l'an dell'affidamento, e con esso la possibilità per il cliente di movimentare il conto con prelievi che implicassero il raggiungimento



di saldi debitori, gravava sulla banca, in ossequio alle regole generali di riparto dell'onere probatorio, oltre che in applicazione del basilare principio di logica giuridica che impedisce a colui che ha dato causa ad nullità o che ha tenuto un comportamento negligente di avvantaggiarsi degli effetti da questi prodotti, l'attestazione del limite del fido concesso, di modo che, in difetto, non può procedersi all'enucleazione di rimesse solutorie. L'unica eccezione è rappresentata dal versamento in conto delle somme erogate al correntista nel marzo dell'anno 2005 per effetto della stipula di un finanziamento, ma è evidente che, introdotta la causa nell'anno 2008, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata.

Definite tutte le eccezioni preliminari può dunque accedersi al merito per rilevare che il contratto di conto corrente, stipulato in data 5.4.1989, non contiene alcuna determinazione analitica delle condizioni economiche. Piuttosto, l'art.7, commi 3 e 4, delle condizioni generali di contratto rimanda per la determinazione degli interessi, per le valute di addebito ed accredito delle operazioni, la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta conto alle "condizioni usualmente praticate dalla banche sulla piazza". Il medesimo art. 7 del contratto di conto corrente prevede, ai primi due commi, la chiusura contabile annuale, in via ordinaria, dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; la chiusura trimestrale dei conti che risultino anche solo saltuariamente debitori, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.



Non è stato prodotto alcun ulteriore documento contrattuale afferente il conto corrente e ciò ancorché il correntista ne avesse fatto richiesta in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 T.U.B. Pertanto, neppure può constare che la banca abbia adottato alcun provvedimento correttivo consequenziale all'introduzione della L. n. 154/92 nel rispetto delle prescrizioni di dettaglio determinate con D.M. 24.4.1993 e successive istruzioni della Banca d'Italia del 24.5.1992.

Sulla scorta di tali elementi di fatto deve concludersi per l'illegittimità:


- I) della pretesa della banca alla corresponsione di interessi superiori a quelli legali; II) della pretesa della banca all'addebito della commissione di massimo scoperto o altre commissioni, oneri o spese;
- III) della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo antecedente al luglio 2000;

Per contro, il rilievo del vizio di nullità consistente nella mancata pattuizione scritta degli interessi preclude in radice ogni indagine circa l'usurarietà del tasso in concreto applicato dalla banca, atteso che l'integrazione automatica di clausole con riconduzione obbligatoria dei saggi alla disposizioni dell'art. 1284 c.c. (non anche, *ratione temporis*, dell'art. 117 T.U.B.) è sanzione che non solo prevale, secondo logica, su quella indicata dall'art. 1815 comma II c.c., la quale presuppone pur sempre una clausola espressa, ma che assicura il mantenimento del saggio entro il limite del tasso soglia antiusura.

Parimenti assorbita rimane ogni contestazione riguardo alla validità, sotto il profilo della sussistenza di una causa giustificativa, della commissione di massimo scoperto, o di altre commissioni, prevalendo su ogni altra questione l'aspetto dell'assenza di una valida pattuizione scritta di tali ulteriori pretese dell'istituto bancario.

Nel dettaglio:

- D) quanto alla legittimità della clausola relativa agli interessi, l'art. 1284 ult. comma c.c. impone la determinazione scritta degli interessi superiori alla misura legale. Incompatibile con tale prescrizione, per come reiteratamente statuito dalla giurisprudenza, è la clausola di rimando alle condizioni praticate dagli istituti di credito sulla piazza in quanto, pur potendo ammettersi il richiamo *per relationem* a criteri prestabiliti estrinseci al contratto, essa risulta carente di riferimenti che sostanzino in termini univoci e sufficientemente puntuali il parametro assunto : *“La clausola di determinazione di un tasso di interesse superiore alla misura legale, per essere valida, deve avere un contenuto chiaro e deve recare una puntuale specificazione del tasso di interesse ultralegale applicabile al rapporto. In tal senso è, dunque, nulla la clausola recante la previsione di un tasso di interesse ultralegale variabile, senza alcuna indicazione dei parametri di riferimento, fatta eccezione per il generico richiamo alle condizioni vigenti sul mercato finanziario, assimilabili ai cosiddetti usi su piazza”* Trib. Milano, Sez. VI, 19/02/2013; *“I contratti bancari devono stipularsi per iscritto e devono indicare espressamente il tasso di interessi pattuito; sono affette da nullità le clausole che rinviano agli usi ovvero alle condizioni usualmente praticate su piazza dagli istituti bancari e per effetto del meccanismo di integrazione legale, di cui all'art. 1284 c.c., vanno applicati gli interessi di legge. E' stata cioè esclusa la sussistenza di una consuetudine in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possono capitalizzarsi ogni trimestre, pena l'illegittimità della pratica operata dalla Banca per violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c. ed operante fuori dalle ipotesi in cui tale divieto può essere derogato.”* Trib. Roma, Sez. X, 09/01/2013; *“Posto che l'obbligo della forma*



scritta previsto per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, potendo tale obbligo essere adempiuto anche per relationem, tuttavia è pur sempre necessario, a pena di nullità della clausola, che i criteri richiamati siano obiettivamente individuabili, non essendo a tal fine sufficiente, in mancanza di una disciplina vincolante del saggio, il riferimento generico alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza". Cass. civ., Sez. I, 11/02/2008, n. 3181. L'inosservanza della regola formale della pattuizione espressa e per iscritto della convenzione al saggio ultralegale determina la riconduzione del saggio a quello legale.

- II) quanto alla commissione di massimo scoperto ed alle ulteriori commissioni, oneri e spese applicate, non può non convenirsi circa l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto del contratto, sì che anche di tale clausola deve essere dichiarata la nullità.

- III) quanto all'anatocismo: La censura afferente l'illegittimità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e non anche di quelli attivi, capitalizzati invece annualmente è meritevole di accoglimento.


Come è noto, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione che nella primavera dell'anno 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo, n. 3845 del 17 aprile), ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio -di seguito reiteratamente confermato e mai più abbandonato-, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico, desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, in



quanto rispondenti ad un uso meramente negoziale e dunque incorrenti nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il legislatore è intervenuto con il D.Lgs 4.8.1999 n. 342 a modificare l'art. 120 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385, e.d. T.U. bancario, affidando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di stabilire *<<modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditor>>*.

Con delibera del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, il CICR ha conseguentemente stabilito all'art. 1 che *<<Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono>>* e, all'art. 2, con specifico riguardo al contratto di conto corrente che: *<<Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.>>*.

E' altresì noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 9.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell'art. 25 comma 3° del D.Lgs n. 342/99, il quale prevedeva che *<<Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla*



data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, determinando, di conseguenza, l'assoggettamento delle clausole anatocistiche alla disciplina previgente la disposizione dichiarata incostituzionale, eliminata con effetto *ex tunc* dall'ordinamento giuridico, disciplina che in altro si sostanzia se non nel divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.. *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo finale di conto corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvaguardia della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, fa sì che dette clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c."* (Cass. civ., Sez. Unite, 04/11/2004, n. 21095).

Acclarata, dunque, l'illegittimità delle clausole anatocistiche per il periodo antecedente alla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un'ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, cioè la definizione dei termini di sostituzione della clausola nulla.

Con sentenza n. 24418 del 2.12.2010, le sezioni unite della Corte di Cassazione, invero, sul rilievo dell'inesistenza *"nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac*



necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori”-, prima ancora che del difetto di “normatività di usi di capitalizzazione annuale, hanno affermato il principio di diritto per cui “*dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*” (Cass. 24418/2010, in motivazione, cui si sono adeguate Cass. 9695/2011 e Cass. 11.1.2013 n. 602). Ne consegue che, per quanto l'attrice, la quale ha formulato la propria domanda prima del chiarimento offerto dalla Suprema Corte, abbia chiesto sostituirsi la capitalizzazione trimestrale con quella annuale, al rilievo di nullità si accompagna indefettibilmente l'integrale caducazione degli effetti della clausola.

Infine, mentre la sanzione di nullità colpisce nella loro interezza i rapporti chiusi anteriormente al 22.4.1999, data di entrata in vigore della delibera CIR 9.2.2000, per i rapporti di conto corrente che si distendono temporalmente a cavallo di tale data, l'art. 7 della medesima delibera impone alle banche l'adeguamento al nuovo regime entro il 30 giugno 2000, di modo che i rapporti risultino disciplinati dalle nuove condizioni a partire dal 1.7.2000. Prevede testualmente l'art. 7 delib. CIR 9.2.2000: <<Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli



intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela>>.

La declaratoria di nullità deve dunque essere temporalmente limitata alla data di recepimento da parte dell'istituto di credito della delibera del CICR del 9.2.2000, a condizione che di tale adeguamento sia stata data notizia diffusa mediante pubblicazione sulla GURI e partecipazione analitica mediante comunicazione per iscritto al cliente: *"In applicazione del D.Lgs. n. 342 del 1999 e della delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 9 febbraio 2000 è possibile per talune operazioni, tra cui i conti correnti, che la Banca applichi l'anatocismo purchè il conteggio rispetti il principio di reciprocità e la Banca provveda alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della notizia del proprio adeguamento alla delibera citata nonché ne comunichi per iscritto i termini al cliente. La mancata produzione in giudizio di idoneo supporto probatorio in ordine all'adempimento di siffatti oneri determina la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi"* (Trib. Milano, Sez. VI, 11/10/2010); *"Nell'ipotesi in cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente fosse prevista in un contratto di conto corrente bancario, stipulato anteriormente al 22 aprile 2000 e ancora aperto in epoca successiva al 1 luglio 2000, non è possibile computare gli interessi anatocistici a partire da quest'ultima data, ove la banca non abbia fornito alcuna prova di aver ottemperato agli obblighi concernenti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa*



sopravvenuta, né di aver informato per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità, dovendosi in ogni caso disapplicare le disposizioni transitorie dettate dalla delibera con cui il comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (Trib. Torino, 05/10/2007).

Incrociando gli elementi in fatto prima evidenziati con le osservazioni in diritto appena illustrate, deve dunque dichiararsi:

-la nullità della clausola (art. 7 commi I e II delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi) che prevede la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, ponendosi la necessità di rideterminare il saldo di conto corrente previa espunzione di ogni forma di capitalizzazione fino alla data del 30.6.2000. Per il periodo successivo il consulente tecnico nominato in corso di causa ha verificato l'avvenuta comunicazione scritta dell'adeguamento alle prescrizioni della delibera CICR in uno all'invio dell'estratto conto al 30.6.2000;

- la nullità per indeterminatezza della clausola (art. 7 commi III e IV delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi) che rimanda per determinazione del tasso degli interessi alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza che dovrà essere sostituita con il saggio legale tempo per tempo vigente;

- la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, oneri e spese a qualsivoglia titolo applicate per indeterminatezza;

In corso di giudizio è stato conferito incarico ad un consulente tecnico al fine di




rideterminare il saldo del conto sulla scorta di indicazioni integrate e variate durante l'istruttoria.

Tra le diverse ipotesi di ricomputo elaborate dall'ausiliare, l'unica aderente a tutte le conclusioni sopra esposte è quella che identifica il saldo di conto corrente alla data del 31.3.2007, invece che in + € 211,41 come indicato nell'estratto conto, nel diverso e maggiore importo di € 102.711,25 a credito del correntista, in quanto espunge la capitalizzazione trimestrale ed ogni altra forma di capitalizzazione degli interessi dovuti dal correntista con decorrenza da primo estratto conto prodotto e sino al 30.6.2000; per tutta la durata del rapporto documentata dagli estratti conto, ovvero dal 30.12.1994 al 31.3.2007, poi, espunge la commissione di massimo scoperto ed altri spese; computa gli interessi al saggio legale.

All'accertamento del maggior saldo creditorio in favore del correntista non consegue tuttavia una pronuncia di condanna. La banca ha invero dedotto, in assenza di contestazione ad opera della società correntista, che il rapporto non era ancora cessato alla data di introduzione della domanda. Ebbene, in vigenza di rapporto, il saldo del conto indica non un credito immediatamente esigibile, ma l'ammontare delle somme disponibili per il compimento di ulteriori operazioni.


A conclusioni diverse non potrebbe pervenirsi neppure valorizzando, indipendente dal suo fondamento, la domanda riconvenzionale della banca (inserita nel corpus della comparsa e non nelle conclusioni) in termini di manifestazione della volontà di risolvere il contratto, atteso che, non solo questa è espressamente subordinata all'eventualità -non concretatasi- di emersione di un saldo negativo, ma neppure si dispone degli estratti conto successivi al 31.3.2007, sì che sarebbe in ogni caso preclusa la quantificazione del saldo finale.



Non resta dunque che accertare, in uno alle nullità parziali sopra dichiarate, destinate a dispiegare i propri effetti sino al termine del rapporto (ovvero sino all'eventuale rideterminazione consensuale della convenzione immune da vizi di legittimità), in € 102.711,25 il saldo del conto alla data sopra indicata.

In assenza di un debito del correntista, nessuna giustificazione sorregge la segnalazione a sofferenza del nominativo della società attrice operata dalla banca. All'acclarata illegittimità della segnalazione non consegue una pronuncia di condanna della banca al risarcimento del danno giacché l'attrice, che pure ne era gravata, ha ommesso di dimostrarne e, per vero, più radice, di illustrare compiutamente, *in* e *quantum*.

Immeritevoli di accoglimento sono anche le domande formulate con riguardo al contratto di finanziamento del 11.3.2005 di cui l'attrice, sul presupposto dell'esistenza di un nesso teleologico rispetto alla scopertura di conto, deduce l'invalidità derivata dalla nullità parziale del contratto di conto corrente. Non ricorrono invero elementi sufficienti ad asseverare il collegamento tra i due negozi, nulla potendo ricavarsi né della formula definitoria delle finalità della richiesta di finanziamento, ovvero la polivalente locuzione "esigenze di gestione", né dall'accredito delle somme finanziate in conto corrente, mera -oltre che usuale- modalità di corresponsione dell'importo mutuato. E' appena il caso di rilevare, infine, come in ogni caso non potrebbe trovare accoglimento la domanda di restituzione della quota degli interessi, non avendo l'attrice offerto dimostrazione degli importi a tale titolo corrisposti dopo il marzo 2007, né potendo trarsi indicazioni dal piano di ammortamento allegato al mutuo che,




stante la variabilità del tasso convenuto per gli interessi corrispettivi, ha valore puramente indicativo ed ipotetico dello sviluppo del piano di restituzione rateale.

In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate, in relazione alla porzione di domanda accolta, nella misura specificata in dispositivo vanno poste a carico della banca convenuta, al pari di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, V sezione civile- Specializzata in materia di Imprese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando;

in parziale accoglimento delle domande proposte da  s.n.c. con atto di citazione notificato a Intesa SanPaolo s.p.a. in data 12.5.2008, previa declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente di corrispondenza acceso in data 8.3.1989 relative il tasso degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale, alla commissione di massimo scoperto ed alle spese, determina in € 102.711,25 il saldo del conto corrente alla data del 31.3.2007;

rigetta ogni altra domanda formulata da parte attrice;

rigetta la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla convenuta Intesa SanPaolo s.p.a.;

condanna Intesa SanPaolo s.p.a. alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in € 13.270,00, di cui € 270,00 esborsi, € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisoria, oltre iva e cpa come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014;

pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

